Prefettura Genova - Gabinetto - Prot. Ingresso N.0093532 del 21/12/2019

DG PEMAC - Segreteria - Prot. Uscita N.0020666 del 20/12/2019

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Spett.le
Aqua Società Agricola S.r.l.
Porto Turistico n. 96
16033 – Lavagna (GE)
PEC aquasrl@legalmail.it
Raccomandata a/r

e

Egr.i Sig.ri
Avv. Luigi Cocchi
Avv. Giovanni Corbyons
PEC luigi.cocchi@ordineavvgenova.it
PEC giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org

e

Spett.le
Prefettura- UTG di Genova
c/o sede
P.E.C. protocollo.prefge@pec.interno.it
e-mail stefano.piccolo@interno.it

e

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali e il Personale
c/o sede
PEC dip.trasporti@pec.mit.gov.it

e

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
c/o sede
PEC dg.tm@pec.mit.gov.it

e

Spett.le
Comando Gdel Corpo delle Capitanerie di Porto
c/o sede
PEC cgcp@pec.mit.gov.it

e

Spett.le
Direzione Marittima di Genova
c/o sede
PEC dm.genova@pec.mit.gov.it

e

Spett.le
Avvocatura Generale dello Stato
c/o sede
PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: MiPAAF c/ Sig. Aqua Società Agricola S.r.l., Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III, sentenza n. 04141 del 18 giugno 2019 (reg. gen. 09100/2018). Atto di ricognizione.

FASE RICOGNITIVA DEL QUADRO NORMATIVO E PROCEDURALE

Vista la richiesta di *"N.O. all'installazione di nuove gabbie propedeutiche all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare, più precisamente individuate negli allegati elaborati grafici progettuali , il tutto come disposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto del 14 febbraio n. 13 n. 79"* del 21 marzo 2016 (assunta al protocollo della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MiPAAF in data 21 marzo 2016 al n. 5524);

Visto il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante "Adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 177 del 19 agosto 2016, con il quale sono stati modificati gli artt. 2, 3, 6 e 7 del D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013;

Visto il D.P.C.M. n. 25 del 08 febbraio 2019 recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del DL 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni della legge 09 agosto 2018 n. 97";

Visto il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 134 del 07 agosto 2012";

Visto in particolare l'art. 59, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, che, al comma 11, dispone che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa è rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie;

Visto, inoltre, il successivo comma 12 dell'art. 59 del citato D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'art. 29 della Legge n. 242 del 07 agosto 1990;

Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 4 del 09 gennaio 2012, recante "Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della L. n. 96 del 04 giugno 2010";

Visto il RD 327 del 30 marzo 1942 di "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";

Visto il DPR n. 328 del 15 febbraio 1952, recate "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione";

Visto l'art. 105 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 15 marzo 1997;

Vista la L.R. Liguria n. 13 del 31 marzo 1998, recante la "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", la quale all'art. 5, lettera f), prevede che rientra tra le competenze dei Comuni l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse, e che all'art. 10, lettera c), sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

Visto il D.M. n. 79 del 14 febbraio 2013, recante "Regolamento recante disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa";

Considerato il dispositivo della sentenza n. 143/2017 del 08.02.2017, pubblicata il 28.02.2017, del TAR per la Liguria che, all'esito del giudizio avente numero di registro generale 1023/2016 proposto dalla Aqua Società Agricola S.r.l. nei confronti Comune MiPAF e Capitaneria di Porto di Genova, dichiarava l'illegittimità del silenzio serbato da quest'ultimo sull'istanza del 21.03.2016 presentata dal ricorrente in virtù del DM n. 79 del 14 febbraio 2013 e fissava in giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della stessa il termine per adempiere, riservando la nomina del Commissario *ad acta* all'esito dell'eventuale protratto inadempimento;

Considerato il dispositivo della sentenza n. 760 del 10.10.2017 del TAR per la Liguria che, all'esito del giudizio avente numero di registro generale 400/2017, dichiarava l'illegittimità dell'inadempimento delle amministrazioni intimate relativamente alle prescrizioni poste a loro carico dalla sentenza n. 143/2017, assegnando ai fini dell'adozione di un espresso provvedimento relativo all'istanza un ulteriore termine di trenta giorni;

Visto il D.D. n. 21355 del 3 novembre 2017, che, nel definire modalità di presentazione delle istanze, la modulistica da impiegare ai fini del rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa nel rispetto della disciplina vigente anche nelle Regioni a Statuto speciale, prevede che l'autorizzazione non sostituisce alcuna altra autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta richiesto dalla normativa vigente e richiede il rilascio di regolare titolo concessorio per l'uso dell'area demaniale marittima oggetto dell'istanza di autorizzazione;

Considerata la nota n. 2002.18-01-2018 del 18.01.2018 del Reparto Tecnico Amministrativo - Servizio Polizia Marittima e Contenzioso, Sezione Demanio/Ambiente/P.G. – della Capitaneria di Porto di Genova, con la quale il medesimo formulava proposta motivata di diniego all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla Aqua Società Agricola S.r.l. in data 21.03.2016;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n. 9080 del 23 aprile 2018, con il quale espressamente si decretava di non poter accogliere l'istanza del 21 marzo 2016, presentata dalla Aqua Società Agricola S.r.l;

Considerato che, con sentenza n. 701/2018 del 19 settembre 2018 (reg. gen. 387/2018), il TAR per la Liguria respingeva il ricorso proposto dalla Aqua Società Agricola S.r.l. per l'esecuzione delle citate sentenze del medesimo G.A. n. 143/2017 e 76/2017 nonché per l'annullamento del D.D. 21355 del 03 novembre 2017;

Tenuto conto che, con sentenza n. 04141/2019 del 18 giugno 2019, resa all'esito del giudizio di impugnazione avente numero di registro generale 09100/2018, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza n. 701//2018 del 19 settembre 2018 emessa dal TAR Liguria, notificata in data 08/07/2019 (prot. 11231), ordinava al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo di pronunciarsi, nel termine di giorni 180 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a cura della parte, sull'istanza avanzata dalla Aqua Società Agricola S.r.l. in data 21 marzo 2016, e nominato, per l'ipotesi dell'inottemperanza, il Prefetto di Genova o suo delegato quale Commissario *ad acta*, con incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 180 giorni;

Rilevato che, tuttavia, il Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, mediante l'adozione del citato decreto n. 9080 del 23 aprile 2018 ha espressamente provveduto – rigettandola – in ordine all'istanza avanzata dalla Aqua Società Agricola S.r.l., e che il provvedimento di cui trattasi è conosciuto da quest'ultimo, per averlo impugnato dapprima dinanzi al TAR per la Liguria e successivamente (attesa l'ordinanza con il quale il G.A. ligure si dichiarava incompetente per territorio), in riassunzione, dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma (reg. gen. 10786/2018), ove il relativo giudizio, in considerazione della rinuncia alla istanza di sospensiva operata dalla Aqua Società Agricola S.r.l. nel corso dell'udienza del 14.11.2018, risulta allo stato pendente ed in attesa di fissazione di pubblica udienza.

ESITO FASE RICOGNITIVA

In ragione di tutto quanto sopra, questa Amministrazione, a seguito della ricognizione dell'attività autoritativa espletata in relazione all'istanza del 21 marzo 2016 (assunta al protocollo della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MiPAAF in data 21 marzo 2016 al n. 5524), avanzata dalla Aqua Società Agricola S.r.l. al fine di ottenere la *"N.O. all'installazione di nuove gabbie propedeutiche all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare, più precisamente individuate negli allegati elaborati grafici progettuali , il tutto come disposto dal Ministero delle Politiche Agricole*

Alimentari e Forestali con Decreto del 14 febbraio n. 13 n. 79", **dà atto di aver espressamente provveduto in merito alla stessa mediante l'emanazione del Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 9080 del 23 aprile 2018 e ritiene, pertanto, anche in considerazione della più volte evidenziata incompetenza in merito al rilascio di provvedimenti di concessione demaniale marittima, di confermare il contenuto dello stesso.**

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Funzionario: Benvenuto